

N.R.G. 156-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D’IMPRESA

156-1/2024 P.U.

La Giudice delegata

nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 156-1/2024 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di Giuseppe Ventura (C.F. VNTGPP75E24C983L), nato a Corato il 24.05.1975 e Rosa Cialdella (C.F. CLDRSO75T46C983D), nata a Corato il 6.12.1975, entrambi residenti in Corato in Via Don Luigi Orione n.19, rappresentati e difesi dagli avv.ti Filomena Carla Ciccarelli e Alberto Addario in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 6.03.2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 19.7.2024 Giuseppe Ventura e Rosa Cialdella, rappresentando una debitoria di € 154.690,82 (comprensiva dei costi della procedura), hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. I ricorrenti hanno rappresentato che l’unica fonte di reddito del nucleo familiare è la retribuzione mensile che Giuseppe Ventura percepisce pari a circa € 1.500,00, atteso che la ricorrente Rosa Cialdella è disoccupata. Entrambi sono titolari della comproprietà al 50% dell’immobile per civile abitazione, sito nel Comune di Corato, alla Via Don Luigi Orione n.19, in catasto al foglio 31, p.lla 772, sub 21, cat. A/3 (bene su cui pende procedura esecutiva immobiliare n. 206/2023 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Trani); il ricorrente è anche titolare di conto corrente acceso presso Poste Italiane spa, recante giacenza di € 9.681,29, oltre che di autovettura Renault Megane targata BE792KZ.

I gestori della crisi, nominati dall’OCC, dott. Lorenzo Chieppa e avv. Silvia Piazzolla, hanno espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.



Olympia Spv srl, creditore ipotecario, ha fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi all'omologazione del piano, eccependo: 1) la omessa collocazione delle spese sostenute dal creditore precedente nell'ambito della PEI sospesa; 2) l'iniquità della percentuale riconosciuta in relazione a quella riconosciuta agli altri creditori; 3) la mancata liquidazione della quota di 1/14 di altro immobile nella titolarità della ricorrente.

Banca Di Sconto s.p.a., creditore chirografario, ha fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi all'omologazione del piano, eccependo: 1) la colpa grave dei debitori, carenze formali del piano e della relazione particolareggiata, l'inversione dei rapporti causa-effetto del presunto sovraindebitamento; 2) la sottrazione di risorse ai creditori ed erronea stima dell'alternativa liquidatoria; 3) l'erronea modalità di corresponsione dei compensi all'OCC e all'advisor con violazione dell'art. 71 CC; 4) l'assenza di causa concreta del piano, la non convenienza del piano per i creditori chirografari, eccessiva falcidia e dilazione; 5) violazione della *par conditio creditorum*.

A seguito delle osservazioni e della precisazione del credito di un creditore, il piano è stato modificato, prevedendo il versamento della complessiva somma di € 81.088,05, di cui € 5.000,00 attraverso finanza esterna da versarsi in un'unica tranche e la restante parte in 144 rate mensili da € 528,00. Il piano consente il pagamento del 65% per il creditore ipotecario (oltre all'1% di interessi), del 30% dei crediti privilegiati, del 10% dei crediti chirografari.

La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: 1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.

La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti ha origine nel contratto di mutuo contratto per l'acquisto della casa da adibirsi ad abitazione del nucleo familiare e nella necessità di ricorrere ad istituti di credito per fronteggiare le spese familiari.

I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Pertanto, l'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi dei debitori.



In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. n. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.

Inoltre, dalla documentazione in atti, il piano proposto appare più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria

Come innanzi accennato, la residenza coniugale è oggetto di procedura esecutiva immobiliare (n. 206/2022 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Trani). Il prezzo base d’asta individuato nella perizia di stima risulta pari ad € 130.000,00, con offerta minima pari ad € 97.500,00. Se ne evince che l’eventuale vendita dell’immobile, privo di certificato di agibilità, realizzerebbe un ricavato non superiore alla somma proposta dal presente piano ai creditori.

Nel caso di specie, pur considerando che il valore del bene ha un valore di circa € € 130.000,00, è noto che con la vendita all’incanto, ed in particolare quella di beni immobili, sarebbe difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi; anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma inferiore rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall’art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa dei diversi tentativi di vendita che verrebbero effettuati prima della aggiudicazione, anche tenendo conto della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.

Considerato che l’offerta minima del primo tentativo di vendita sarebbe pari ad € 97.500,00. Considerato che statisticamente l’immobile è aggiudicato al secondo tentativo di vendita, la cui offerta minima ammonterebbe ad € 73.125,00, oltre ai costi della procedura e ai compensi per il delegato, il piano proposto appare maggiormente conveniente, atteso che è previsto il pagamento della complessiva somma di € 81.088,05 con il soddisfacimento al 65% del creditore ipotecario, al 30% dei crediti privilegiati e al 10% dei crediti chirografari. Nel caso di specie, si reputa ragionevole il sacrificio dei creditori, anche di Olympia Spv srl, creditore ipotecario e Banca Di Sconto s.p.a., creditore chirografario, rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Con riferimento al compenso dovuto all’Occ, deve evidenziarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all’art. 71



quarto comma, che lo stesso è liquidato dal Giudice al termine della fase esecutiva (che inizia dopo l'omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell'OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.

Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti Giuseppe Ventura (C.F. VNTGPP75E24C983L) e Rosa Cialdella (C.F. CLDRSO75T46C983D);
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese e dispone, altresì, la sospensione della cessione del quinto dello stipendio in favore di Banca di sconto s.p.a.;
- 3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) dispone che il professionista nominato dall'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 5 maggio 2025

La Giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

